

## ALLEGATO a)

# **Associazione Italiana per la Ricerca sulla Colangite Sclerosante Primaria ODV**

## **Statuto**

### **Articolo 1 - (Denominazione, sede e durata)**

E' costituita una associazione ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione : Associazione Italiana per la Ricerca sulla Colangite Sclerosante Primaria ODV, retta dal presente Statuto e dalle norme e leggi vigenti dello Stato italiano. L'Associazione ha sede nel comune di Livorno avrà durata illimitata.

### **Articolo 2 - (Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione, ha carattere volontario e democratico, apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi della seguente attività di interesse generale: provvedere al sostegno finanziario, come da lettera U art.5 del C.T.S., di progetti finalizzati alla ricerca scientifica sulla colangite sclerosante primaria.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **Articolo 3 – (Ammissione, diritti e obblighi degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Sono previste tre tipologie di soci:

**a) Soci ordinari.** Sono soci ordinari i soci fondatori della "A.I.R.C.S." e tutte le persone fisiche che chiederanno di essere ammesse all'Associazione particolarmente attivi e benemeriti nel perseguimento degli scopi della Associazione, nominati effettivi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

**b) Amici.** Sono amici le persone fisiche, giuridiche e le associazioni particolarmente attive ed interessate, nel campo scientifico o sociale, ai problemi della Colangite Sclerosante Primaria.

**c) Soci Onorari.** Sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche e le associazioni che abbiano reso notevoli servizi alla Associazione.

Sia gli **amici** che i **soci onorari** possono essere nominati soci effettivi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli aspiranti a far parte dell'Associazione in qualità di **soci ordinari** debbono farne domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale, previo accertamento dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con preavviso scritto al Presidente del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **Articolo 4 - Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nel caso non versi il contributo annuale deliberato dall'Assemblea, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima .

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **Articolo 5 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Colangite Sclerosante Primaria sono i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci
  
- il Consiglio Direttivo

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **Articolo 6 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ordinari dell'Associazione iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, hanno diritto di intervento e di un voto ma solo se sono in regola con il versamento della quota sociale.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può avvalersi della possibilità di rappresentare, con delega scritta, fino ad un massimo di n.3 Associati.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa (che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro");
- delibera in merito alle eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Associativo, su proposta dal Consiglio Direttivo;

- delibera sull'istituzione di altri eventuali figure ed organismi di supporto, temporanei o permanenti, determinandone gli scopi e le modalità di funzionamento (quando non già previsti dal presente Statuto);
- fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; in caso di scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di un liquidatore, individuando, se necessario, i criteri per la devoluzione dell'eventuale residuo economico della liquidazione.

Per la validità delle Assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti, salvo che per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione con la maggioranza più uno.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio di esercizio, deve essere convocata anche quando se ne ravvisi la necessità o quando né è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora di prima e seconda convocazione e luogo dell'adunanza da affiggere presso la sede sociale, oppure comunicato o recapitato ad ogni associato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, tali che si abbia ragionevole certezza che la comunicazione sia stata ricevuta da parte del destinatario, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

## **Articolo 7 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra 5 e 11, eletti dall'Assemblea fra gli Associati. Il Consiglio rimane in carica per un periodo di cinque (5) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Sarà l'Assemblea a determinare il numero esatto dei componenti il Consiglio Direttivo, deliberandone eventuali variazioni numeriche.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la

rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza .

### **Articolo 8 – Funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'attività dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Qualora ritenuto opportuno le funzioni di Tesoriere possono essere assorbite dal Presidente o Vice Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei componenti del medesimo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla costituzione di eventuali Delegazioni locali, provinciali e regionali, come di seguito all'art. 11.

Il Consiglio Direttivo può nominare il Coordinatore Scientifico, il Comitato Scientifico, come di seguito all'art. 12, e la Commissione Consultiva, come di seguito all'art. 13.

Ai lavori del Consiglio Direttivo può partecipare, su richiesta del Presidente, il Coordinatore Scientifico e quanti altri, su invito di chi presiede.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa (che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro");
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

### **Articolo 9 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia la prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno, su convocazione dello stesso Presidente.

Il Consiglio si riunisce straordinariamente anche su richiesta scritta, contenente l'Ordine del giorno, inviata al Presidente a firma di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio che per qualsiasi ragione siano venuti a mancare sono sostituiti dal primo dei non eletti, la scadenza del mandato del consigliere entrante coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario, nominato, volta per volta, fra i consiglieri presenti.

### **Articolo 10 – Il Presidente e Vice Presidente**

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente la cui firma fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, in ogni sede, di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la firma dell'Associazione. Vigila sull'attività dell'associazione; esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; coordina la segreteria, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci ed ha la firma di tutte le operazioni sociali, ordinarie e speciali. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Gli amministratori una volta eletti dall'Assemblea nominano al proprio interno il Presidente.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Articolo 11 - Delegazioni Locali, Provinciali e Regionali**

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, può deliberare la costituzione di Delegazioni locali, provinciali e regionali, provvedendo anche alla nomina dei relativi Presidenti nonché degli altri membri presentati da questi ultimi. I Presidenti delle Delegazioni locali, provinciali e regionali così nominati faranno parte del Consiglio Direttivo fintanto che ricoprono tale carica.

Il Consiglio Direttivo attribuisce compiti e poteri alle Delegazioni locali, provinciali e regionali.

Il Consiglio delibera anche l'eventuale chiusura delle Delegazioni.

In questa materia, in caso di urgenza, Il Presidente, sentito il parere dei Vice Presidenti, può assumere le decisioni necessarie, che saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo, alla prima occasione.

L'organizzazione e il funzionamento delle Delegazioni locali, provinciali e regionali sono determinati da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Nel regolamento saranno fissate le prerogative e le limitazioni operative, organizzative, amministrative e di funzionamento di ogni comitato.

In linea generale, il funzionamento delle Delegazioni locali, provinciali e regionali è regolato dal presente Statuto e coordinato dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 12 – Coordinatore Scientifico e Comitato Scientifico**

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, può nominare un Comitato Scientifico determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei membri, scelti tra esperti in ricerca e cura della colangite sclerosante primaria. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Coordinatore Scientifico ed ha il compito di valutare le richieste di finanziamento per progetti di ricerca e i rendiconti di carattere scientifico ed economico presentati dai richiedenti. Il Coordinatore Scientifico, conclusa la valutazione delle richieste, comunica le proposte di finanziamento al Consiglio Direttivo, impegnandosi a controllare i rendiconti dei beneficiari e, se richiesto, a darne notizia al Consiglio stesso con gli eventuali opportuni commenti. Il numero dei membri del Comitato Scientifico, la loro scelta e la durata del loro incarico sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto dal Coordinatore Scientifico e approvato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione, può nominare il Coordinatore Scientifico senza costituire il Comitato Scientifico. In questi casi, tutte le funzioni attribuite al Comitato si intendono conferite, in via esclusiva, al Coordinatore Scientifico.

### **Articolo 13 - Commissione Consultiva**

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario, può nominare la Commissione Consultiva, composta da eminenti scienziati operanti in Italia o all'estero, indicati dal Presidente d'intesa con il Coordinatore Scientifico, che ne fa parte d'ufficio. La Commissione Consultiva ha il compito di formulare indirizzi di natura scientifica, che verranno presentati all'approvazione del Consiglio Direttivo, e di verificarne la successiva implementazione.

Il numero dei membri della Commissione Consultiva, la loro scelta e la durata del loro incarico sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione Consultiva sono determinati da un apposito Regolamento, predisposto dal Coordinatore Scientifico e approvato dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 14 – Acquisto materiale per ricerca e studi e erogazione dei fondi**

Il Consiglio Direttivo, esaminate le proposte presentate dal Coordinatore Scientifico, delibera circa l'attribuzione dei fondi nell'ambito dello scopo sociale di cui all'articolo 2, intendendosi compreso l'acquisto, direttamente effettuato dall'Associazione, dei macchinari, della strumentazione e del materiale necessario per la ricerca stessa e, in casi particolari, anche l'allestimento e l'ammodernamento delle strutture allo scopo di rendere operante la ricerca medesima.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, assegnare somme di denaro, per i motivi sopra esposti. In questi casi, all'atto dell'erogazione dei fondi, deve essere richiesto al beneficiario un rendiconto dettagliato.

### **Articolo 15- Patrimonio dell'Associazione e risorse economiche**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi

pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

### **Articolo 16- Gratuità delle cariche e degli incarichi e divieto distribuzione degli utili**

Ai membri del Consiglio Direttivo ed a tutti gli Associati non compete alcun compenso per la carica, così come per tutti gli altri incarichi all'interno dell'associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Articolo 17 - Bilancio di esercizio**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto finanziario per cassa, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella Nota Integrativa al bilancio

### **Articolo 18 - Avanzi di gestione**

Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio saranno destinati, negli esercizi successivi, agli scopi istituzionali. E' in ogni caso vietato distribuire utili, avanzi di gestione, riserve o capitale a Soci, promotori o altri soggetti partecipanti all'attività o alla conduzione dell'Associazione.

### **Articolo 19 - Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

### **Articolo 20 - Volontari**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

## **Articolo 21 - Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## **Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **Articolo 23 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.